

OCCUPAZIONE
Dipendenti in mobilità,
bonus a largo raggio

► pagina 18

68
Il numero di studi di settore
che debuttano dal 2012

STUDI DI SETTORE
Edilizia, valorizzati
i prezzi di zona

► pagina 18

FISCO E LAVORO
Retribuzioni «estere»
in crescita del 3%

► pagina 19



ONLINE
Avvocati, l'e-book
spiega la riforma

► www.ilsole24ore.com

I chiarimenti delle Entrate. Effetto sul debito nell'esercizio in cui avviene il versamento: premio sul 2012 per i pagamenti fino al 12 gennaio

Amministratori, compensi deducibili

Il Fisco può disconoscere lo sconto nel caso di operazioni viziate da abuso del diritto

GLI AUSPICI DI INIZIO ANNO

Soluzioni più facili per i beni ai soci e lo spesometro

di Raffaele Rizzardi

I primi mesi del 2013 vedono il debutto operativo, per tutti i soggetti Iva, di due nuove comunicazioni: quella relativa alla concessione dei beni ai soci o ai familiari relativi sia al 2011 che al 2012 e quella per il nuovo "spesometro", che si distingue dalle precedenti per l'eliminazione della soglia minima relativamente alle operazioni con obbligo di emissione della fattura.

Le criticità di questi adempimenti sono molteplici. Per i beni ai soci la richiesta corale dei contribuenti è molto semplice: se questi dati sono così significativi, non era più semplice inserirli direttamente nella dichiarazione dei redditi? Per lo spesometro, l'eliminazione della precedente soglia di 3.000 euro è nata, come autentica beffa, dal primo provvedimento sulle semplificazioni. Per i grandi contribuenti, adeguatamente informatizzati, è certamente più semplice trasferire nel file tutte le fatture, piuttosto che perdere tempo e rischiare di sbagliare in relazione all'unicità del contratto o alla sua correlazione con altri. Ma non si può trascurare il fatto che nello scorso biennio sono state aperte un milione di nuove partite Iva, riferibili per la quasi totalità a soggetti limitatamente informatizzati e che devono spendere per appoggiarsi a strutture di servizio ai fini della compilazione dell'elenco che sarà infarcito di fatture da poche decine o centinaia di euro, la cui conoscenza nulla cambia nell'analisi del rischio di evasione o frode. Per non parlare dei medici, comunque obbligati all'emissione della fattura, che dovranno compilare l'elenco per fatture spesso minuscole.

Relativamente a questo adempimento era così difficile - come peraltro già avvenuto in via amministrativa - ammettere che al di sotto dei

3.000 euro l'inclusione delle fatture attive e passive è da considerare facoltativa? E che comunque sino a 300 euro, essendo ammessa la registrazione ripiegativa, nessun obbligo sussiste, sempre che non sia il contribuente a preferire l'inserimento totale?

Queste riflessioni, unitamente alla considerazione sull'affollamento delle scadenze (nei primi tre mesi dell'anno dobbiamo anche considerare gli elenchi black list - per fortuna affrancati al di sotto dei 500 euro - la comunicazione dati Iva o la relativa dichiarazione annuale nonché i modelli Intrastat, che nell'ordinamento degli altri Paesi constano solo dell'elenco delle operazioni attive con partita Iva della controparte e importo), individuano il primo auspicio nei rapporti con l'amministrazione finanziaria. Che gli adempimenti siano condivisi preventivamente nelle loro finalità e nel loro costo sociale, con la costante ricerca di ridurre gli obblighi a quelli veramente essenziali.

L'altro auspicio riguarda un approccio sereno sull'abuso del diritto. La Cassazione ha insegnato (sentenza 1372/2011) che non si può fare di ogni erba un fascio e non si possono mettere sullo stesso piano le operazioni aggressive con quelle di riorganizzazione aziendale. Un altro recente segnale dalla Corte è venuto con la sentenza 21390/2012, che ha riconosciuto la non fungibilità tra acquisizione delle quote della società proprietaria di un terreno rispetto a una fusione, in cui l'accertamento ipotizzava l'elusione del versamento dell'imposta sostitutiva sul disavanzo. Che nel caso di specie non avrebbe nemmeno potuto essere corrisposta, in quanto si applica solo alle immobilizzazioni pervenute nell'ambito di un'azienda ed è una mera facoltà e non un obbligo dell'incorporante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca Gaiani

I compensi ai liquidatori e agli amministratori sono ordinariamente deducibili nell'anno del pagamento. Lo precisa l'agenzia delle Entrate nella risoluzione 113/E del 31 dicembre.

L'irrelevanza della remunerazione dell'imprenditore sancita dal Testo unico non riguarda infatti le società, ma solo le ditte individuali. È però possibile disconoscere la quantificazione dei compensi in chiave antielusiva.

Giurisprudenza oscillante

Il tema dei compensi agli amministratori ha formato oggetto negli ultimi anni di molti interventi di giurisprudenza, i quali hanno a volte travisato il chiaro dettato normativo. Un primo "sviarone" si ha con l'ordinanza 18702 del 13 agosto 2010 con cui la Cassazio-

ne nega la deduzione per gli amministratori di società di capitali, ammettendola per quelli di società personali, senza accorgersi che la norma allora vigente per queste ultime era espressamente richiamata anche per i soggetti Irpeg. A distanza di poche settimane, il Governo corregge il tiro, ribadendo la deducibilità all'atto del pagamento. Con la successiva sentenza 24957 del 10 dicembre 2010, la Cassazione mette le cose in ordine affermando non solo che la deducibilità è espressamente sancita dalla legge, ma anche che la quantificazione del compenso, che deriva dal consenso che si forma negli organismi sociali non può essere sottoposta a un sindacato di congruità da parte del Fisco, salvo possibili contestazioni antielusive. Ma non si è trattato della parola fine.

Con una sentenza 8/2012, la Commissione regionale di Torino ha nuovamente negato la deducibilità in base all'articolo 60 del Tuir, che considera irrilevanti i compensi erogati all'imprenditore individuale (indeducibili per l'impresa e non tassabili per il titolare), con ciò equivocando sull'ambito di applicazione della norma.

Il chiarimento

Con la risoluzione 113/E/2012, le Entrate sono state chiamate a esprimersi sulla deduzione dei compensi pagati da una Srl a un liquidatore-socio, proprio alla luce di quanto affermato dalla sentenza piemontese. L'Agenzia evidenzia che, in base al disposto dell'articolo 95 del Tuir (applicabile sia ai soggetti Ires che alle società di persone), i compensi agli amministratori (ai quali vengo-

no equiparati dalla risoluzione quelli erogati al liquidatore) sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento, con una regola che garantisce simmetria temporale tra deduzione e tassazione del percettore. L'articolo 60 del Tuir, chiarisce la risoluzione, riguarda esclusivamente le imprese individuali e non si estende alle società personali o di capitali, che hanno, nel Testo unico, una regolamentazione specifica. Pertanto, il compenso erogato al liquidatore sarà deducibile dal reddito della società e il percettore dovrà assoggettarlo a tassazione.

Pagamenti entro il 12 gennaio

L'Agenzia sottolinea inoltre che in sede di controllo la deduzione potrà essere disconosciuta (eventualmente utilizzando i princi-

pio di abuso del diritto) qualora i compensi risultino «insoliti, sproporzionati o strumentali all'ottenimento di indebiti vantaggi». La Cassazione aveva peraltro sottolineato che una simile situazione non pare realisticamente ipotizzabile a seguito della ricordata simmetria impositiva, dato che il carico fiscale sull'amministratore (Irpeg e addizionali) è in genere notevolmente superiore al risparmio della società erogante (Ires).

Anche se la risoluzione 113 non lo ribadisce, va infine ricordato che per i compensi agli amministratori vale il criterio di cassa "allargato" (circolare 57/E/2001). È dunque ancora possibile dedurre gli importi dal reddito 2012 effettuando il pagamento entro il 12 gennaio 2013.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le indicazioni



01 | DEDUCIBILITÀ

Per gli amministratori di società di persone o di capitali i compensi sono deducibili per cassa non è applicabile la disposizione sull'irrelevanza del compenso erogato all'imprenditore individuale (ris. 113/E/12). Deducibili anche i compensi pagati entro il 12 gennaio dell'anno seguente (circ. 57/E/01)

02 | LIQUIDATORE

Le regole per i compensi degli

amministratori si applicano anche alle somme corrisposte al liquidatore di società (ris. 113/E/12)

03 | SINDACABILITÀ DEL FISCO

L'amministrazione finanziaria può disconoscere la deducibilità dei compensi quando gli stessi appaiono insoliti, sproporzionati o strumentali all'ottenimento di indebiti vantaggi (ris. 113/E/12). Non risulta peraltro ipotizzabile

uno scopo fraudolento in danno dell'Erario dato che le aliquote applicabili sui redditi degli amministratori sono mediamente superiori a quelle dei redditi delle società (Cass. 24957/10)

04 | DELIBERA ASSEMBLEARE

La deducibilità dei compensi agli amministratori richiede che l'importo risulti da una specifica delibera assembleare (Ctp Reggio Emilia, 186/10)

La misura del prelievo. Dopo le ultime modifiche

Per gli immobili storici locati si parte dalla rendita catastale

Angelo Busani

Ai fini dell'Ires, per la determinazione del reddito degli immobili-patrimonio di interesse storico e artistico, occorre sempre partire dalla rendita catastale, abbattuta alla metà, sia che si tratti di immobili non locati che di immobili concessi in locazione (in quest'ultimo caso vi è poi da fare il raffronto tra la rendita catastale così abbattuta e il canone ridotto del 35%).

Lo stesso criterio vale anche per la determinazione del reddito di questi immobili i quali siano posseduti da enti non com-

merciali, da persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, da società ed enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato e da enti non commerciali non residenti. È quanto chiarito dall'agenzia delle En-

IL QUADRO

Riferimento al valore più alto fra quello rivalutato ridotto del 50% e il canone di locazione tagliato del 35%

trate nella risoluzione 114/E del 31 dicembre 2012.

La precisazione si è resa necessaria per le possibili ambiguità che si potrebbero sollevare dalla lettura della nuova normativa, non sempre omogenea, in tema di immobili di interesse storico e artistico, recata dal Dl 16/2012, il quale non solo ha innovato gli articoli 37, 90 e 144 del Tuir ma anche l'articolo 13 Dl 201/2011 in tema di Imu.

Il primo profilo esaminato nella risoluzione 114/E è dunque quello degli immobili-patrimonio di interesse storico e artistico: il nuovo articolo 90 Tuir di-

sponde che, ai fini Ires, il reddito di tali immobili è costituito dal loro "reddito medio ordinario", vale a dire dalla rendita catastale rivalutata, ridotta del 50%, anche se l'immobile sia tenuto a disposizione (e quindi non si applica l'aumento del terzo). Se si tratta di immobili concessi in locazione, il loro reddito è rappresentato dalla somma maggiore tra il loro "reddito medio ordinario" e l'ammontare del canone di locazione ridotto del 35 per cento.

Secondo la risoluzione 114/E, dunque, i valori da confrontare per determinare l'imponibile ai fini Ires sono il canone annuo, ridotto del 35%, e la rendita catastale rivalutata, ridotta del 50 per cento. In altri termini, l'abbattimento al 50% della rendita catastale rivalutata si applica sia nel caso di immobile non locato sia nel caso di immobile lo-

cato: in quest'ultimo caso, il reddito da considerare ai fini Ires è la rendita catastale, così abbattuta, se maggiore dell'importo dei canoni di locazione, ridotti del 35 per cento.

Passando all'Irpeg, la risoluzione afferma che il criterio appena enunciato si deve applicare anche alle persone fisiche che abbiano il possesso degli immobili in questione e che non agiscano nell'esercizio di un'attività d'impresa.

Ragionamento simile per gli immobili di società ed enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato e da enti non commerciali non residenti, e ciò per il rimando che gli articoli 152 e 154 Tuir fanno alle ordinarie regole di determinazione del reddito fondiario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 30 gennaio

Via alla corsa per istituire le sedi di Telefisco



Parte la corsa a istituire le sedi per l'edizione numero 22 di Telefisco 2013. L'appuntamento è in calendario per mercoledì 30 gennaio con tutti i chiarimenti sulle novità fiscali introdotte negli ultimi mesi. Dodici le sedi principali a cui si aggiungono quelle collegate. L'elenco è ancora aperto, perché istituti di credito, Ordini e organismi associativi possono diventare partner della manifestazione e ospitare nella propria città una sede di Telefisco 2013. Per farlo è necessario: mettere a disposizione una sala convegni da 100 a mille posti; attrezzare la sala con schermo, parabola, decoder, amplificazione e videoproiettore, oltre ad attivare una reception con linea telefonica fissa o cellulare; consentire l'accesso gratuito alla manifestazione. Il contributo economico richiesto è articolato secondo quattro pacchetti di offerta. Tutti i dettagli sono disponibili all'indirizzo web www.ilsole24ore.com/telefisco. In alternativa si può telefonare allo 02-34973201 oppure allo 02-34973204.

I temi di oggi

Agenzia delle Entrate	17
Agenzia per il lavoro	18
Beni ai soci	17
Compeni agli amministratori	17
Credito agevolato	18
Dipendenti operanti all'estero	19
Ires	17
Mobilità	18
Rendita catastale	17
Retribuzioni convenzionali	19
Spesometro	17
Studi di settore	18
Tasso di riferimento	18

ACQUISTIAMO ORO
DIAMANTI · GIOIELLI · MONETE · OROLOGI · ARGENTO
IN CONTANTI

MASSIME QUOTAZIONI DI MERCATO



ACQUISTIAMO A:

ORO PURO
38,30
euro
al grammo

ORO USATO
27,50
euro
al grammo



BANCO METALLI PREZIOSI
PRONTGOLD
onesti conviene

OPERATORE SPECIALIZZATO
PER IL COMMERCIO DI METALLI PREZIOSI
IN SEDE PERITO IN PREZIOSI ISCRITTO
ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO N° 2520

**prima di vendere
verifica sul nostro sito
o telefonaci**
www.prontogold.com
02 49 526 570

La nostra politica è offrire ai clienti le condizioni più convenienti, verificabili in tempo reale con le quotazioni di mercato ufficiali, **onesti conviene**

perché pagare i massimi, ci consente di acquisire maggiori quote di mercato.



PRONTO GOLD
Via Vittor Pisani 12 - 20124 MILANO - info@prontogold.com - www.prontogold.com
Tel: 02 49 526 570 - fax: 02 49 526 557

Raggiungibile con la MM2 o MM3, fermata Stazione Centrale e con passante ferroviario, fermata Repubblica.

**Aperti tutti i giorni dalle 9,00 alle 18,30
orario continuato sabato compreso.**